



**COMUNE DI CARAVAGGIO
Provincia di Bergamo**

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 99 DEL 06/12/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO, ECCETTO RESIDENTI, IN VIA A. DE GASPERI PER LAVORI

IL RESPONSABILE DELL' AREA 8 - POLIZIA LOCALE

VISTA la convenzione sottoscritta in data 19/04/2021 dai Sindaci di Caravaggio (Comune Capo Convenzione), Brignano Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Mozzanica e Pagazzano per gestire in forma associata i servizi di polizia locale e polizia amministrativa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000; considerato che l'art. 2 di detta convenzione prevede che il servizio è diretto e coordinato dal Comandante della polizia locale di Caravaggio a cui sono conferiti i poteri ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 09 del 27/02/2025 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio dell'AREA VIII - POLIZIA LOCALE - ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e quindi accertati i propri poteri;

DATO ATTO che sulla presente ordinanza e con la sottoscrizione della stessa è stato rilasciato parere favorevole di regolarità tecnica attestante, nella fase preventiva della formazione dell'atto stesso, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da parte del sottoscritto Responsabile di Area, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la richiesta pervenuta in data 05/12/2025 Prot. 44626/2025 con la quale il Dott. Nicolas Volpi, per conto del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca con Sede Legale a Bergamo (BG) in Via A. Gritti 21/25, richiede l'emissione di ordinanza viabilistica per procedere ai lavori di sistemazione della spallatura della roggia in Via A. De Gasperi a partire dal giorno 11/12/2025;

PRESO ATTO che i lavori saranno eseguiti dall'impresa Edlistrutture S.r.l. con sede legale a Calcinato (BG) in Via Quarenghi n.6;

CONSIDERATO come effettivamente la prospettata attività di ripristino con conseguente occupazione di suolo pubblico sia incompatibile, per evidenti motivi di sicurezza, con il transito veicolare nella zona interessata ai lavori;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

VISTI gli artt. 1 e 21 bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente;

ORDINA

giusta l'apposizione della necessaria segnaletica temporanea, da posizionarsi a carico del richiedente almeno 48 ore prima, dal giorno 11 dicembre 2025 dalle ore 07:00 fino al termine dei lavori di ripristino, in Via A. De Gasperi tratto compreso tra Via F. Farra e la Via D. Alighieri:

- L'istituzione divieto di transito, eccetto residenti all'interno del tratto oggetto di chiusura e mezzi in servizio al cantiere, con contestuale obbligo di svolta a sinistra in Via F. Farra per i veicoli percorrenti la Via A. De Gasperi.
- L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta in Via De Gasperi nel tratto interessato al cantiere.

Alla ditta esecutrice dei lavori di ripristino Edilstrutture S.r.l. con sede a Calcinato (BG) Via G. Quarenghi n. 6 di provvedere alla esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità:

- di provvedere alla installazione, vigilanza e manutenzione, anche in ore notturne, nei giorni festivi e per tutta la durata dei lavori sopra prospettati della necessaria segnaletica di obbligo, divieto, sospensione temporanea o revoca di precedenti obblighi e divieti, di preavviso e di deviazione nonché luminosa di cantiere, di cantiere ed ossidionale di cantiere, quest'ultima anche secondo il combinato disposto degli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/92 e anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal personale del Corpo di Polizia Locale;
- di dare avviso con congruo anticipo ai residenti, ai titolari degli insediamenti produttivi delle vie interessate e alla cittadinanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, ai fini della conoscenza dello stato di percorribilità e dell'utilizzo delle strade e delle infrastrutture interessate ai lavori sopra descritti;

Il presente provvedimento non esonera il richiedente del possesso di ulteriori autorizzazioni di altra natura se richiesti.

La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lgs. 285/92, nei tratti di strada di volta in volta interessati dai lavori in premessa descritti e di procedere al posizionamento di transenne che delimitino integralmente gli spazi utilizzati per lo svolgimento dei lavori

M A N D A

- ai soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto della sestesa Ordinanza;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per opportuna conoscenza e per le parti di competenza;
- all'affissione all'Albo Pretorio della presente ordinanza ed alla notifica della stessa alla ditta Edilstrutture S.r.l. con sede a Calcinato (BG) Via G. Quarenghi n. 6, C.F. E P.IVA 03149240164 pec: edilstruturesrl@legalmail.it

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, c. 4° della L. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- **Giurisdizionale** avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 e s.m.i. entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesio di potere o violazione di Legge.
- **Straordinario** innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Caravaggio, 05/12/2025

Il Responsabile
AREA 8 - POLIZIA LOCALE
URBANO MARTINO / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge